




COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



Regolamento Comunale

per l'applicazione della

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni

Approvato con delibera di C.P. n. 49 del 30/06/1994 esecutiva a seguito di chiarimenti resi con atto di C.C. n. 62 del 24/03/1995, modificato con:

delibera di C.C. n. 176 del 02/11/1995;

delibera di C.C. n. 41 del 25/03/1999;

delibera di C.C. n. 8 del 19/02/2002;

delibera di C.C. n. 22 del 31.03.2003;

delibera di C.C. n. 51 del 21/07/2011.

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Oggetto del regolamento e tariffa
- Art. 3 Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Presupposto della tassa
- Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 6 Esclusioni dalla tassa
- Art. 7 Tassazione utenze industriali
- Art. 8 Commisurazione della tassa
- Art. 9 Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa in funzione dello svolgimento dello stesso
- Art. 10 Inizio e cessazioni dell'occupazione o detenzione
- Art. 11 Locali ed aree tassabili
- Art. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 13 Agevolazioni, esenzioni riduzioni
- Art. 14 Classificazioni dei locali ed aree
- Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 16 Denunce
- Art. 17 Accertamenti e controlli
- Art. 18 Riscossioni
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Norme transitorie e finali per utenze industriali
- Art. 23 Entrata in vigore

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del capo III art. 58 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e del Decreto Legislativo 05/02/1997 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio Comunale, è istituita nel Comune di Caivano la tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E TARIFFA

Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 68 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507. Esso disciplina i criteri di attuazione della tassa da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni del D.Lgs. N° 507/93 e D.Lgs. N° 22/97, nonché dal regime transitorio disciplinato dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n° 158.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, al quale si rinvia per la specifica definizione, i rifiuti vengono classificati in:

- a) Urbani, compresi i rifiuti assimilabili agli urbani o assimilati per legge ai fini dell'ordinario conferimento e della tassazione;
- b) Speciali, i rifiuti speciali si classificano in rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti speciali tossici e nocivi.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde, esistente nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito e attivato e comunque reso in via continuativa.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta di rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Ai sensi del 1° comma dell' Art. 63 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'Art. 62 del D. Lgs. medesimo, con vincolo tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a secondo dei casi , dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore, diversamente verrà accertata a carico di chi ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri.

Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.

Per gli altri enti, società e associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

ART. 6

ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità:

- a) centrali termiche e locali, riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui all' art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 Dlgs 507/93 . Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- d) le superfici per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, sia che dette parti siano ubicate in aree scoperte sia in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili o utenze acqua o Enel o comunque che si trovino in obiettive condizioni di inutilizzabilità intesa come indisponibilità intesa come indisponibilità immediata all'uso del bene;
- f) fabbricati non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dall'Ente.

In ogni caso, le circostanze di cui ai punti a), b), c), d), e), f), devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Per le utenze commerciali, artigianali e professionali, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi per lo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si applica una percentuale di riduzione del 35% rispetto alla intera superficie in cui l'attività viene svolta.

Siffatta detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla stessa, nella domanda originaria di variazione o integrativa, la prevista documentazione, dalla quale emerga l'osservanza della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Art. 7

TASSAZIONE UTENZE INDUSTRIALI

Nella determinazione della superficie utile, ai fini della tassazione delle utenze industriali, si considerano le seguenti superfici:

- locali o aree scoperte ove si svolge il ciclo produttivo e/o attività ad esso connesse e/o complementari, sulle quali si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani riportati nell'elenco allegato al presente Regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 25/05/1998, giusta punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984;
- locali destinati ad attività di ufficio;
- mense aziendali;
- sale di attesa;
- locali o aree destinate a servizi per il personale;
- locali ricreativi;
- locali o aree di mero deposito di materie prime o di prodotti finiti;

- alloggi di servizio per custodi e portieri.

Sono invece escluse dalla tassazione le aree o i locali che per destinazione producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, direttamente i produttori.

In ogni caso la superficie tassabile non potrà essere inferiore al 20% della superficie dell'intero insediamento produttivo, comprensiva, quindi, dei locali e aree esclusi di cui all'art 6 lett.a) del vigente regolamento e delle superfici sulle quali si producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute.

ART. 8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.LGS. 507/93 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il loro tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superfici complessive risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 9 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO

Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di raccolta, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, il Comune può estendere il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi sino oltre le zone perimetrate di cui sopra.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, per la singola fattispecie, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 2 del D.Lgs 507/93, ed è così modulata:

il 40% della tariffa se la distanza tra l'immobile soggetto a tassazione e il più vicino punto di raccolta, non supera i 500 m.;

il 30% della tariffa se la suddetta distanza è compresa tra i 501 m. e i 1000 m.;

il 20% della tariffa se la suddetta distanza è superiore ai 1000 m.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza di determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando di fatto detto servizio è attuato.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, e a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali per improvvisi impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora però il periodo di mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta da competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere, a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo dell'interruzione.

In caso di svolgimento del servizio in grave violazione delle prescrizioni regolamentari di cui al comma precedente del presente articolo, sussiste detta circostanza quando il limite di massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 10

INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore o in mancanza, dai soggetti passivi responsabili del tributo così come individuati all'art. 5 del presente regolamento.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive a quella di cessazione se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero dell'ufficio.

Nel caso in cui l'utente trasferisce il proprio domicilio in altro locale del territorio comunale, l'ufficio Anagrafe del Comune effettuerà il cambio di domicilio a

condizione che l'utente si sia autodenunciato all'Ufficio Tributi per i tributi di competenza, parimenti sarà fatto per la immigrazione. Il comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati. Nel caso in cui l'utente modifichi la destinazione d'uso dei locali, l'Ufficio Tecnico del Comune, effettuerà il cambio di destinazione d'uso a condizione che l'utente si sia autodenunciato all'ufficio Tributi, per i tributi di competenza. Il Comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati.

Il rilascio di Autorizzazioni Comunali o l'inizio attività ai sensi del D.Lgs n. 114/98 è subordinata alla autodenuncia da presentarsi all'Ufficio Tributi.

ART.11 LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano tassabili, agli effetti del presente tributo, tutte le superfici coperte e scoperte, a qualsiasi uso adibite e comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, fermo restando le esclusioni previste dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

ART. 12 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 10% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) del 10% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto, si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazioni delle sanzioni per l'omessa denuncia.

ART. 13

AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all' articolo precedente, sono previste le seguenti agevolazioni, esenzioni e riduzioni:

- a) del 20% nel caso di nucleo familiare al cui interno esista un componente anche minore d'età, con riconosciuta invalidità civile del 100%, nonché invalidi di guerra o invalidi civili di guerra a condizione che il reddito familiare non superi il limite di reddito calcolato con lo strumento dell'ISEE(€ 8.500,00 delibera di G.M. n. 199 del 29/04/2003);
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o ad un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%;

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti espressamente dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, compreso le superfici di pertinenza dei luoghi di culto destinati ad attività sociali al fine di contenere il fenomeno della devianza giovanile e dei minori a rischio, ad eccezione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli indicati nella presente lettera.
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superfici tassabili non superiori a 50 mq, utilizzate da persone di età superiori a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, (quando gli stessi dichiarano di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto) a condizione che il reddito familiare non superi il limite di reddito calcolato con lo strumento dell'ISEE pari a € 4.157,00.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2, del D.Lgs 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

Musei, archivi, biblioteche, scuole pubbliche e private, sale teatrali e cinematografiche, istituzioni e associazioni culturali, politiche e religiose.

CATEGORIA B

Autosaloni, e aree espositive di complessi artigianali, industriali e commerciali.

CATEGORIA C

C1 Depositi e pertinenze al servizio delle abitazioni private e delle convivenze.

C2 Abitazioni private, convivenze (collegi, convitti, istituti e case di riposo, case di cura).

C3 Alberghi locali e pensioni.

CATEGORIA D

D1 Centri sportivi, palestre, autoparcheggi e distributori di carburanti.

D2 Uffici Pubblici, studi professionali, uffici privati, studi medici, agenzie di viaggio, studi dentistici, laboratori di analisi, agenzie finanziarie e di intermediazioni mobiliari e immobiliari, agenzie ippiche e simili, ricevitorie lotto, totip, totocalcio, tabacchi, edicole, circoli e associazioni, ricreativi, sportivi e sportelli, istituti di credito, attività di servizi in genere.

CATEGORIA E

E1 Attività di commercio di prodotti non deperibili.

E2 Attività di commercio di prodotti deperibili (Compresi animali vivi e farmacie).

E3 Attività artigianali.

E4 Attività Industriali.

CATEGORIA F

F1 Discoteche, sale da ballo, sale da giochi, bar, ristoranti, pizzerie, fast food, rosticcerie e attività similari.

F2 Supermercati aventi dimensioni superiori a 400 mq., attività di commercio al dettaglio di fiori e piante, di frutta e verdura.

ART. 15 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel comune di Caivano la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente

voci corrispondenti di uso o voci assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con la modalit  prevista dall'art. 50 del D.Lgs 507/93. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva   recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento pu  essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 16 DENUNCE

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilit  rimangono invariate.

Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

La denuncia, predisposta su appositi stampati dall'Ufficio Tributi del Comune, deve contenere tutti i dati identificativi del soggetto che detiene o gestisce i locali, nonch  il soggetto passivo del tributo cos  come previsto dall'art. 5 del presente regolamento. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di invio a mezzo posta, si considera presentata nel giorno di consegna all'Ufficio Postale attestata dal timbro.

Il Comune dovr  affiggere un proprio manifesto pubblico entro il 31 dicembre di ogni anno per informare l'utenza sugli adempimenti di denuncia, variazione e cessazione delle condizioni di assoggettabilit  del tributo in questione.

ART. 17 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalit  previste dall'art. 71 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce   in facolt  del comune, ai sensi dell'art.73 del D.LGS. 507/93: rivolgere al

contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici; utilizzare atti legittimamente acquisiti al fine di altro tributo; richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, le esenzioni di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

ART.18 RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs.507/93 e successive modifiche e integrazioni.

Gli importi saranno arrotondati all'unità di euro, per difetto se la frazione non è superiore ai 50 centesimi di euro, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente, iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi finanziari, la ripartizione fino ad otto rate bimestrali del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi annui in ragione del saggio legale in vigore al momento dell'autorizzazione alla rateizzazione.

ART.19 RIMBORSI

Nei casi di errori, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritta a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è

disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 del D.Lgs.507/93 e successive modifiche e integrazioni, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre **3** anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi annui in ragione del saggio legale a decorrere dal momento del pagamento del tributo pagato in eccedenza.

ART. 20 SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione o indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 12 del D.Lgs 18/12/1997 n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 CONTENZIOSO

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ART. 22 NORME TRANSITORIE E FINALI UTENZE INDUSTRIALI

Per gli accertamenti definiti a decorrere dal 01/01/2002 si applica la tassazione di cui all' art. 7 del presente regolamento.

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento approvato nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore, entrerà in vigore dal 01/01/2002, da tale data cesseranno di avere validità tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.